



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7768 del 2024, proposto da Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9247621244, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Luigi D'Ambrosio, Aldo Loiodice, Saverio Sticchi Damiani, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione Lavori Pubblici, non costituito in giudizio;

Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., Vivenda S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Angelo Michele Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso dall'avvocato Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Caiaffa in Roma, via Nizza n.53;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00369/2024, resa tra le parti, previa sospensione:

- della determinazione dirigenziale della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP. del Comune di Bari n. 11480/2024 Reg. Gen. del 23.9.2024, recante aggiudicazione in favore del RTI Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. e Vivenda S.p.A. dell'accordo quadro della durata di quattro anni per la gestione del servizio di ristorazione scolastica indetta dal Comune di Bari, articolata in due lotti prestazionali e territoriali, per il periodo gennaio 2023 - giugno 2026 - Lotto 1: CIG 9247621244;
- della nota dirigenziale prot. n. 0324150.U del 24.9.2024, recante comunicazione dell'aggiudicazione predetta;
- della determinazione dirigenziale della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili n. 14481/2024 Reg. Gen. del 23.9.2024, recante presa d'atto della determinazione suindicata e degli esiti della gara d'appalto;
- della determinazione della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili n. 10985/2024 Reg. Gen. del 17.7.2024, recante nomina della Commissione Giudicatrice e sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, nessuno escluso, relativi alle operazioni di valutazione delle offerte e di verifica di congruità dell'offerta anormalmente bassa formulata dall'aggiudicataria;
- del provvedimento di consegna anticipata del servizio con decorrenza 7 ottobre 2024 e delle note del Dirigente della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili prot. n. 0331514 del 1.10.2024 e prot. n. 335026.U del 2.10.2024 (a firma anche dell'Assessore alla Conoscenza);
- della nota del Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e

Gestione Lavori Pubblici prot. n. 326055.U del 25.9.2024;

- di ogni altro atto ai predetti presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso presenta elementi di fumus boni iuris quanto meno sotto il profilo che gli atti qui impugnati sono stati adottati in esecuzione della sentenza del Tar Bari n. 736/2024 su cui pende appello (calendarizzato all'udienza del 7.11.2024) e che tale sentenza presenta profili di contraddittorietà e di inversione dell'ordine logico delle questioni, avendo, da un lato, ritenuto corretto l'operato della Commissione di gara che ha ritenuto anomala l'offerta di Vivenda s.p.a. (il che sembrerebbe implicare che la verifica di anomalia non va rinnovata) e dall'altro lato, viziato il procedimento di nomina della Commissione a causa di un asserito conflitto di interessi del dirigente che ha proceduto alla nomina;

ritenuto altresì sussistente il periculum in mora avuto riguardo alla natura del servizio in essere (mensa scolastica) e quindi prevalente la prosecuzione del servizio in capo all'attuale gestore (odierna appellante), nelle more della decisione cautelare collegiale del presente appello, che si calendarizza alla stessa data in cui andranno in decisione gli appelli sulla citata sentenza n. 736/2024.

P.Q.M.

accoglie e per l'effetto sospende l'esecuzione dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 7 novembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2024.

**Il Presidente**  
**Rosanna De Nictolis**

**IL SEGRETARIO**